

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1817/4108 sott. 22(31)

Roma, 21 gennaio 2005

OGGETTO: Autorimesse. Punto 3.10.5 e 3.10.6 del D.M. 01/02/1986 - Massima distanza ammissibile per i percorsi unidirezionali d'esodo.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in oggetto indicati, pervenuta con nota indicata a margine, questo Ufficio ritiene che:

- indipendentemente dal tipo di organizzazione interna dell'autorimessa, il percorso d'esodo deve essere misurato a partire dai punti interni più lontani rispetto alle uscite che adducono su spazio aperto o luogo sicuro dinamico;
- nel caso di autorimesse con percorsi unidirezionali e con almeno due uscite di sicurezza ragionevolmente contrapposte, la distanza massima ammissibile per raggiungere un luogo sicuro è di 40 metri. Tale distanza diventa di 50 metri nel caso in cui l'autorimessa sia dotata d'impianto di spegnimento automatico.